

Vigevano, 1° ottobre 2013

## CIRCOLARE ALLA CLIENTELA

### **IVA – Aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22%**

#### INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Momento di effettuazione dell'operazione e decorrenza dell'aliquota del 22%**
- 3 Fatturazione differita per le cessioni di beni**
- 4 Fatturazione differita per le prestazioni di servizi**
- 5 Note pro forma professionisti**
- 6 Acconti**
- 7 Errori e correzioni**

#### 1. PREMESSA

Da oggi, 1° ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%. La previsione contenuta nell'art.40, DL n. 98/2011 (in relazione al quale la L. n. 76/2013 aveva da ultimo spostato la scadenza dal 1° luglio al 1° ottobre) entra in vigore rincarando il prelievo IVA su beni e servizi interessati dall'aliquota ordinaria. Rimangono invece inalterate le due aliquote agevolate del 4% e del 10%, per le quali la L. n. 228/2012 aveva già soppresso stabilmente (per adesso) l'incremento originariamente previsto.

Di seguito si espongono quali siano sul piano pratico i principali effetti di tale incremento.

#### 2. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Per verificare quali operazioni risultano interessate dalla nuova aliquota, il principio fondamentale da verificare è quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.

In via generale:

- le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le **cessioni di beni immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le **cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti** rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Pertanto:

- le operazioni effettuate **prima dell'1.10.2013** restano soggette alla vecchia aliquota del **21%**;

- le operazioni effettuate **dall'1.10.2013** sono soggette alla nuova aliquota del **22%**.

Nel particolare caso in cui si utilizzi la fatturazione differita, l'imposta applicabile va valutata in relazione alle singole operazioni realizzate.

### **3. FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI**

Pertanto, in caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni "scortati" dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l'esigibilità dell'imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:

- si applica l'aliquota ordinaria del **21%**, se la **consegna o spedizione** dei beni è **anteriore all'1.10.2013**;
- si applica l'aliquota ordinaria del **22%**, se la **consegna o spedizione** dei beni avviene a **partire dall'1.10.2013**.

### **4. FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Dall'1.1.2013, la fatturazione differita, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un'**idonea documentazione**, ove rese:

- nello stesso mese;
- nei confronti dello **stesso cliente**.

Tenuto conto che, come regola generale, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo:

- si applica l'aliquota ordinaria del **21%**, se il corrispettivo è **pagato prima dell'1.10.2013**;
- si applica l'aliquota ordinaria del **22%**, se il corrispettivo è **pagato a partire dall'1.10.2013**.

### **5. NOTE pro-forma professionisti**

Con riguardo alle c.d. "**note pro-forma**" emesse dai professionisti senza valore ai fini IVA, dato che la prestazione non si realizza al momento dell'emissione, ma nel momento dell'incasso del corrispettivo, si ricorda che per determinare l'aliquota IVA da applicare sulle stessi si dovrà tenere conto dell'aliquota vigente alla data in cui avverrà il pagamento, e non della data della nota pro-forma.

quindi

- si applica l'aliquota ordinaria del **21%**, se la nota pro-forma è saldata **prima dell'1.10.2013**;
- si applica l'aliquota ordinaria del **22%**, se la nota pro-forma è **saldata dall'1.10.2013**.

### **ESEMPIO**

In relazione ad una fattura proforma emessa, il 31 agosto con IVA 21%, il pagamento intervenuto dal 1° ottobre impone l'applicazione dell'IVA al 22%.

**È quindi opportuno informare tempestivamente i clienti ai quali sono state emesse fatture proforma che è necessario correggere l'importo da pagare.**

## **6. ACCONTI**

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:

- gli **acconti pagati prima dell'1.10.2013** sono soggetti all'aliquota del **21%**, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l'aliquota del 22%;
- il corrispettivo per il quale sia stata **emessa la fattura** anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell'atto pubblico è soggetto all'aliquota del **21%** se il documento viene emesso **prima dell'1.10.2013**.

## **7. ERRORI E CORREZIONI**

Si ricorda, infine, che in occasione del precedente incremento (dal 20% al 21%, il 17 settembre 2011) l'Agenzia aveva concesso di correggere eventuali errori senza applicazione di sanzioni, purché la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota fosse prontamente regolarizzata.

Anche stavolta l'Agenzia, -anche se ancora a livello informale- ha confermato analoga soluzione.

Quindi, per la correzione degli errori commessi nelle fatture e nei corrispettivi, la soluzione è quella di emettere una nota di variazione in aumento per integrare l'imposta in precedenza non addebitata. Il tutto senza applicazione di sanzioni, ma rimangono dovuti gli interessi.

**I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti:**

Regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili: 27 dicembre 2013

Regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili: 16 marzo 2014

Regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali: 16 marzo 2014

Media partner



[www.sogesi.it](http://www.sogesi.it)

